Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 86

32° anno

31 marzo 1989

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	* Regolamento (CEE) n. 807/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione
	Regolamento (CEE) n. 808/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
	Regolamento (CEE) n. 809/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
	Regolamento (CEE) n. 810/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
	Regolamento (CEE) n. 811/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 18
	* Regolamento (CEE) n. 812/89 della Commissione, del 21 marzo 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 25
	* Regolamento (CEE) n. 813/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar) dei codici NC 8527, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio
	Regolamento (CEE) n. 814/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 31
	* Regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, relativo alla concessione di restituzioni per l'orzo colorato

Prezzo: 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)	* Regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi
	* Regolamento (CEE) n. 817/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1136/79 che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale di importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione
	Regolamento (CEE) n. 818/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le
	Regolamento (CEE) n. 819/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i
	prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 56
	Regolamento (CEE) n. 820/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
	Regolamento (CEE) n. 821/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
	* Regolamento (CEE) n. 822/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 382/89 relativo ad azioni intese ad agevolare l'applicazione della direttiva 85/397/CEE del Consiglio concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente
	* Regolamento (CEE) n. 823/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso
	Regolamento (CEE) n. 824/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
	Regolamento (CEE) n. 825/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
	Regolamento (CEE) n. 826/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
	Regolamento (CEE) n. 827/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Commissione 89/218/CECA:
	Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1988, relativa agli aiuti che il governo italiano intende concedere alla siderurgia pubblica
	governo italiano intende concedere una statutagia passina i
	Rettifiche
	* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31. 12. 1988) 82
	* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4258/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31. 12. 1988) 82
	* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31.12.1988)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (4), le modalità di applicazione del quale sono fissate nel regolamento (CEE) n. 1272/88 (5), impone agli Stati membri di istituire un regime di aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione e che lo stesso regolamento crea nel contempo nuove forme di occupazione del suolo, accoppiando un utilizzo agronomico con uno statuto giuridico a seconda che le terre beneficino o meno degli aiuti che esso istituisce;

considerando che la struttura delle aziende agricole determina ampiamente i redditi potenziali degli agricoltori e che occorre pertanto seguire gli effetti delle nuove misure della politica agricola comune sull'occupazione del suolo, la produzione ed il potenziale economico delle aziende agricole;

considerando che le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, previste per il periodo 1988-1997 dal regolamento (CEE) n. 571/88 (6), costituiscono lo strumento privilegiato per seguire ed analizzare le evoluzioni in termini statistici, mettendo in relazione il ritiro dei seminativi con altre caratteristiche strutturali come, per

esempio, l'età del conduttore, l'orientamento tecnico ed economico e la dimensione delle aziende, le altre colture ed il patrimonio zootecnico;

considerando che è necessario rilevare il ritiro dalla produzione dei seminativi sulla base di una nomenclatura adeguata, in modo armonizzato e obbligatorio nell'insieme degli Stati membri, per ottenere informazioni statistiche che siano comparabili tra gli Stati membri e nel tempo, e che è quindi opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 una nuova caratteristica relativa alle superfici agricole oggetto di un aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione;

considerando che non va modificata la struttura generale dell'elenco delle caratteristiche e che, pertanto, le superfici oggetto di aiuti al ritiro dei seminativi dalla produzione devono essere classificate nella categoria corrispondente alla loro eventuale occupazione agronomica nonché in una categoria separata;

considerando che, per agevolare l'attuazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

GU n. C 319 del 12. 12. 1988, pag. 48. GU n. C 69 del 20. 3. 1989. GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

^(*) GU n. L 108 del 30. 3. 1763, pag. 1. (*) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36. (*) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

« ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A.	. Situazione geografica dell'azienda	
	01 Circoscrizione	
	02 Zona svantaggiata	sì/no
	a) Zona di montagna	sì/no
В.	. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (al momento dell'indagine)	
	01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una pe fisica (¹)	ersona sì/no
	02 In caso affermativo, tale persona (il conduttore) è anche contemporaneame capo dell'azienda?	ente il sì/no
	a) Se la risposta alla domanda B/02 è « no », è il capo azienda un membro famiglia del conduttore?	della sì/no
	03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda:	
	— esclusivamente esperienza pratica	sì/no
	— formazione elementare	sì/no
	— formazione agraria completa	sì/no
	04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda?	sì/no
C.	. Modalità di conduzione (rispetto al conduttore) e frazionamento dell'azien	nda
	Superficie agricola utilizzata:	ha/a
	01 in conduzione diretta	/
	02 in affitto	/
	03 a mezzadria e secondo altre modalità di sfruttamento	/
		Numero di blocchi
	04 numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata (2)	••••
D.	. Seminativi	ha/a
	Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi):	/
	01 Frumento tenero e spelta	/
	02 Frumento duro	/
	03 Segale	/
	04 Orzo	/
	05 Avena	/
	06 Granturco	/
	07 Riso	/
	08 Altri cereali	

⁽¹⁾ In Francia, le associazioni agricole di aziende in cooperative (GAEC), le aziende agricole a responsabilità limitata (EARL) e le associazioni di fatto figurano come aziende agricole condotte da persone fisiche.
(2) Facoltativo per la Germania, la Francia, l'Irlanda e la Danimarca; per l'Italia il numero dei blocchi riguarda la superficie totale dell'azienda.

		ha/a
09	Legumi secchi per la produzione di granella (ivi compresi le sementi miscugli, i legumi secchi e cereali):	/
	a) di cui in coltura pura per foraggio : piselli, fave e favette, veccie, lupini dolci	/
	b) altri (in coltura pura o mista)	/
10	Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina)	/
11	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	/
12	Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)	/
13	Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali)	/
	di cui:	
	a) tabacco	/
	b) luppolo	/
	c) cotone (')	/
	d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali:	/
	i) semi oleosi (totale) di cui:	/
	— colza e ravizzone	/
	— girasole (²)	/
	— soia (²)	/
	ii) piante aromatiche, medicinali e spezie (3)	/
	iii) altre piante industriali di cui:	/
	— canna da zucchero (4)	/
Or	taggi e legumi freschi, meloni, fragole:	
14	In piena aria o protezione bassa	/
	•	
	di cui: a) coltivazioni di pieno campo	/
	b) orti stabili ed industriali	.4
1.5	•	/
	Sotto serra o protezione alta	
Fic	ori e piante ornamentali (esclusi i vivai):	
16	In piena aria o protezione bassa	/
17	Sotto serra o protezione alta	/
18	Piante foraggere:	/
	a) prati e pascoli temporanei	/
	b) altre	/

⁽¹) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna e l'Italia.
(²) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.
(²) Facoltativo per il Regno Unito.
(*) Facoltativo, tranne che per la Spagna ed il Portogallo.

		ha/a
	19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)	/
	20 Altre coltivazioni per seminativi	/
	21 Maggesi	/
Ε.	Orti familiari (¹)	/
F.	Prati permanenti e pascoli (²)	/
	01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	/
	02 Pascoli magri	/
G.	. Coltivazioni permanenti	
	01 Frutteti e piantagioni di bacche:	/
	a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata	/
	b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale (3)	/
	c) frutta a guscio (3)	/
	02 Agrumeti	/
	03 Oliveti:	/
	a) che producono normalmente olive da tavola (4)	/
	b) che producono normalmente olive per olio (*)	/
	04 Vigneti	/
	che producono normalmente:	
	a) vino di qualità	/
	b) altri vini	/
	c) uva da tavola	/
	d) uva passa (5)	/
	05 Vivai	/
	06 Altre coltivazioni permanenti	/
	07 Coltivazioni permanenti sotto vetro	/
H.	Altre superfici	
	01+03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate- per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicen- damento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali; stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)—	

^{(&#}x27;) Facoltativo per la Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito.
(2) La Grecia e l'Italia possono riunire la rubrica 01 con la rubrica 02.
(3) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.
(4) Facoltativo per la Francia.
(5) Facoltativo, tranne che per la Grecia e la Spagna.

		ha/a
	02 Superficie boscata di cui:	/
	a) non commerciale (¹)	
	b) commerciale (¹)	
	e/o:	·
	c) latifoglie (¹)	//
	d) conifere (')	/
	e) misti (¹)	/
I.	 I. Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, in ritiro dei seminativi dalla produzione 	rigazione, serre,
	01 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticol sotto vetro)	e e le coltivazioni
	di cui:	
	a) cereali (da D/01 a D/08) non da foraggio	/
	b) legumi secchi (D/09) non da foraggio	/
	c) semi oleosi (D/13 i) non da foraggio	/
	d) altre coltivazioni successive secondarie	/
	02 Funghi	/
	03 Superfici irrigate:	
	a) Superfici irrigue, totale	/
	b) Superfici delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel co	orso dell'anno (2) /
	di cui:	
	1) frumento duro	/
	2) granturco	/·.
	3) patate	/
	4) barbabietola da zucchero	/
	5) girasole	/
	6) soia	/
	7) piante da foraggio	/
	8) frutteti e piantagioni di bacche	/
	9) agrumeti	/
	10) vigneti:	/
	04 Superficie di base delle serre utilizzate	/
	05 Coltivazioni consociate (²):	/
	a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) — specie for	restali (3) /
	b) coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali (3)	/
	c) coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti (3)	/
	d) altre (3)	

⁽¹) Facoltativo.
(²) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.
(²) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo.

		ha/a
	06 Superfici oggetto del regime di aiuti concernente il ritiro dei seminativi e rubricate come segue:	
	a) maggesi con possibilità di rotazione (D/21)	/ :
	b) prati permanenti e pascoli per un allevamento estensivo (F/01 + F/02)	/
	c) lenticchie, ceci e vecce (D/09)	/
	d) superfici boscate o in via di imboschimento (H/02)	/
	e) superfici utilizzate attualmente o definitivamente per scopi non agricoli (H/01 + H/03)	/
	f) totale	/
J.	Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)	numero di capi
	01 Equini	
	Bovini :	
	02 di meno di 1 anno:	
	a) maschi (¹)	
	b) femmine (')	
	Da 1 anno a meno di 2 anni:	
	03 maschi	
	04 femmine	
	Di 2 anni e più:	
	05 maschi	••••••
	06 giovenche	***************************************
	07 vacche da latte	***************************************
	08 altre vacche	***************************************
	Ovini e caprini:	
	09 ovini (di tutte le età):	•••••
	a) femmine da riproduzione	
	b) altri ovini	•••••
	10 caprini (di tutte le età):	
	a) femmine da riproduzione (²)	
	b) altri caprini (²)	••••••
	Suini :	
	11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	
	12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più	••••••
	13 Altri suini	••••••
	Pollame:	
	14 Polli da carne	•
	15 Galline da uova	***************************************
	16 Altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone)	••••••
	17 Coniglie fattrici (3)	
		numero di alveari
	18 Api (')	
	19 Altri animali (¹)	sì/no

⁽¹⁾ Facoltativo.
(2) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.
(3) Facoltativo per la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito.

K. Trattrici, motocoltivatori, macchine ed impianti

01	Trattrici	а	4	ruote,	trattrici	a
	cingoli, 1	oori	a-a	ttrezzi		

- 02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (¹)
- 03 Mietitrebbiatrici
- 04 Raccoglitrici-trinciatrici
- 05 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate
- 06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero
- 07 Possiede un impianto (fisso o mobile) per la mungitura meccanica?
- 08 Possiede sale da mungitura separate?
- 08 a) In caso affermativo, sono esse completamente automatizzate?

	1
Nel giorno dell'indagine	Macchine utilizzate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine (¹)
In proprietà esclusiva dell'azienda	Utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o coproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli
. 1	2
numero di macchine	(fare una crocetta)
Numero per classi di potenza (kW) V 1 0 0 0 V 2 1 0 V 3 1 0 V 4 0 V 7 1 0 V 8 0 V 9 0 V 1 0 V	
sì/no sì/no sì/no	

⁽¹⁾ Facoltativo per la Danimarca.

L. Manodopera agricola

(nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti la data dell'indagine)

	Sesso						Classi di	età						Lavori	Lavori agricoli dell'azienda (2)	ell'azienda	(B)	
				-							-		A tempo parziale con tempo di lavoro pari	arziale co	n tempo	di lavoro	pari a:	
Manodopera agricola	Ė	f. <25(')	25-	-29	30—34	35—39 40	4 4	45—49 50	50—54	55—59	49-09	65 e più	0	× 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	25 <u>-</u> < 50 %	30_ <75 %	75 <u>-</u> <100 %	A tempo pieno:
													di di	del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno	di lavoro na a tem	annuale po pieno		-
	(Apporre una crocetta)	n e				(App	orre una	(Apporre una crocetta)				,	·	(Ap	(Apporre una crocetta)	crocetta)		
01 Conduttore					$\vdash \vdash$													
a) Capo azienda (*) 02 Coniuge (del conduttore) che lavora nell'azienda							± -	-	-		1:	:	$\langle \times \rangle$	ļ.:				
			-	-	100		Classi di	- E.				-	Lavori	agricoli 1	rell'aziend	a in % d	lel tempo	 -
		() <25 ()	2	-29 30-	30—34 35	35—39 40	4 4	45 8	50—54 5	55—59	49	65 e più		lavoro annuale di una persona a tempo pieno	nnuale di a tempo	una pers pieno	ona	I
03a Altri membri della famiglia del conduttore, maschi (*)(*)	_						ure		7000						> 0 - < 25	(25		
03b Altri membri della famiglia del conduttore, femmine (¹) (¹)	<u> </u>	<u> </u>		-		-								-	25—< 50	20		
04a Manodopera non familiare regolarmente occupata, maschi (¹) (²)	\leq						XXX	30.00							50-<75	7.5		
04b Manodopera non familiare, regolarmente occupata, femmine (*) (*)	<u> </u>		- '										3	:	75—<100	100		
	_		 			-									001			
			-		-		1	-						Numero di	o di giorn	giornate lavorative	tive	
05 Manodopera non familiare occupata in + modo irregolare	<u>></u>											•						
	<u>_</u>												!		-			
06 femmine (°)													-		÷			
(1) A partire dall'età raggiunta alla fine della scuola dell'obbligo. (3) Lavoro casalingo escluso. (3) Lavoro casalingo escluso. (4) Da compilare soltanto se la risposta alle domande B/01 o B/02 è * no *. (5) Tabella da prepararsi per ciascun gruppo (da 03a a 04b). (5) Senza persone già comprese su L/01 e L/02. (6) Facoltativo.	dell'obbl. de B/01 a a 04b).	go. B/02 è	• no •.															
																		-

L 07	Quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda, svolge un'altra attività lucrativa?
	— come attività principale? — come attività casella corrispondente) casella corrispondente)
L- 08	Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'attività lucrativa?
	- come attività principale? (apporre una crocetta nella casella corrispondente) secondaria?
L 09	Gli altri membri della famiglia del conduttore, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa (1):
•	— come attività principale? — come attività secondaria? (numero delle persone)
	* decomposition of the composition of the compositi
L 10	Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente da parte del conduttore (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi) (2).
·	Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine (3).

⁽¹) Facoltativo per la Danimarca.
(²) Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello nazionale.
(³) Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere questi dati in equivalente settimane di lavoro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 808/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IN the new worth

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo- 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 20 del 25: 1. 1989, pag. 16. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Pre	lievi
Codice 14C	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	21,98	126,20
0712 90 19	21,98	126,20
1001 10 10	55,14	182,56 (1) (5)
1001 10 90	55,14	182,56 (1) (5)
1001 90 91	32,44	117,83
1001 90 99°	32,44	117,83
1002 00 00	60,11	109,55 (%)
1003 00 10	50,67	110,36
1003 00 90	50,67	110,36
1004 00 10	41,73	76,74
1004 00 90	41,73	76,74
1005 10 90	21,98	126,20 (²) (³)
1005 90 00	21,98	126,20 (²) (³)
1007 00 90	45,32	135,93 (*)
1008 10 00	50,67	20,68
1008 20 00	50,67	31,56 (*)
1008 30 00	50,67 .	0,00 (5)
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	50,67	0,00
1101 00 00	59,77 :	178,40
1102 10 00	98,51	166,97
1103 11 10	98,98	297,30
1103 11 90	63,11	191,22

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁹⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

^{(&#}x27;) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 809/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (*), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 marzo 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/

				(ECU/1)
Codice NC	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.
	. 3	4	5	. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0.	: 0
1001 10 10	0	0	0	2,04
1001 10 90	0	0	0	2,04
1001 90 91	0	0	0	0,81
1001 90 99	0	0 '	0	0,81
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0 %	0	0
1005 90 00	. 0	0 .	0	0
1007 00 90	0	0 .	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
 1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101-00 00	0	0	0	1,12

B. Malto

(ECU/t)

	Codice NC	Corrente 3	1° term.	2º term.	3° term.	4° term. 7
	1107 10 11	0	0	0	1,44	1,44
	1107 10 19	0	0	0	1,08	1,08
.*	1107 10 91	. 0	. 0	0	0	0
	1107 10 99	0	0	0	0	0
	1107 20:00 ·	. 0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 810/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), da ultimo dal regolamento modificato n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 (6), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 (10), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (11),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (12), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (13), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario. nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 27 e 28 marzo 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento:

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

^{(&#}x27;) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (') GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (') GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (') GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

^(*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2. (*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (*) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1. (*) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3. (*) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4. (*2) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

ALLEGATO I Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 (¹)
1509 10 90	75,00 (¹)
1509 90 00	87,00 (²)
1510 00 10	75,00 (¹)
1510 00 90	119,00 (³)

- (¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita
 - d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce :
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Paesi terzi	
16,50	
16,50	
37,50	
60,00	
6,00	

REGOLAMENTO (CEE) N. 811/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/88 (4);

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1988/1989 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2235/88 del Consiglio (5); che il regolamento (CEE) n. 769/89 del Consiglio (6) ha prolungato la campagna di commercializzazione 1988/1989 nel settore del latte;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 (7) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4147/88 (8);

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (10), per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 1. GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (8) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 40. (9) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25. (10) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/ 88 (2), ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (3), dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattierocaseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
- Non è fissato alcun prelievo per le importazioni in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1989.

⁽¹) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (²) GU n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 6.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

	(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)			
Codice NC	Note	Importo del prelievo		
0401 10 10				
0401 10 10		14,73 13,52		
0401 20 11				
0401 20 11		20,55		
0401 20 91		25,75		
0401 20 99		24,54		
0401 30 11		66,63		
0401 30 11		65,42		
0401 30 31		128,91		
0401 30 39		127,70		
0401-30-91		217,19		
0401 30 99		215,98		
0402 10 11		97,28		
0402 10 19		90,03		
0402 10 91	(1)	0,9003/kg + 27,56		
0402 10 99	(¹).	0,9003/kg + 20,31		
0402 21 11		150,42		
0402 21 17		143,17		
0402 21 19		143,17		
0402 21 91		193,74		
0402 21 99		186,49		
0402 29 11	·· (¹) (³)	1,4317/kg + 27,56		
0402 29 15	(1)	1,4317/kg + 27,56		
0402 29 19	(1)	1,4317/kg + 20,31		
0402 29 91	(¹)	1,8649/kg + 27,56		
0402 29 99	···· (¹)	1,8649/kg + 20,31		
0402 91 11		31,42		
0402 91 19	***	31,42		
0402 91 31		39,27		
0402 91 39		39,27		
0402 91 51		128,91		
0402 91 59	- data	127,70		
0402 91 91		217,19		
0402 91 99		215,98		
0402 99 11		53,76		
0402 99 19		53,76		
0402 99 31	(¹) ···	1,2528/kg + 23,94		
0402 99 39	··· (¹)	1,2528/kg + 22,73		
0402 99 91	(1)	2,1356/kg + 23,94		
0402 99 99	(1)	2,1356/kg + 22,73		

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC Note Importo del prelievo 0403 10 11 22,96 0403 10 13 28,16 69,04 69,04 0403 10 31 () 0403 10 33 () 0403 10 39 () 0403 90 11 97,28 0403 90 13 150,42 193,74 193,74 0403 90 31 () 0403 90 33 () 0403 90 39 () 0403 90 39 () 0403 90 51 22,96 0403 90 53 () 0403 90 53 () 0403 90 69 () 0403 90 69 () 0403 90 69 () 0404 10 11 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 () 0404 10 19 <td< th=""><th></th><th>(ECU/100</th><th>kg peso netto, salvo diversa indicazione</th></td<>		(ECU/100	kg peso netto, salvo diversa indicazione
0403 10 13 0403 10 19 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0() 0,1692/kg + 26,35 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 13 0403 90 13 0403 90 33 0() 0,9003/kg + 27,56 0403 90 53 0403 90 59 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 90 13 0404 90 31 0404 90 99 0404 90 93 0404 90 99 0405 90 10 0405 90 10 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 20 90 0406 30 39 0() 0,02212/kg + 26,35 0,6300/kg + 26,35 0,9003/kg + 27,56 1,8649/kg + 20,31 0,9003/kg + 27,56 1,8649/kg + 20,31 1,8649/kg + 20,31 1,8649/kg + 20,31 1,8649/kg + 20,31 1,8649/kg +	Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 19 0403 10 31 0403 10 31 0403 10 33 0() 0403 10 33 0() 0,692/kg + 26,35 0,6300/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56 1,849/kg + 27,56 1,849/kg + 20,31 0,403 90 33 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,040 4 90 31 0,403 90 35 0,403 90 61 0,06300/kg + 26,35 0,6300/kg + 26,35 0,6	0403 10 11		22,96
0403 10 31 0403 10 33 0403 10 33 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 63 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 91 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0406 30 30	0403-10-13		28,16
0403 10 33	0403 10 19		69,04
0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 13 150,42 193,74 0403 90 33 (') 0403 90 33 (') 0403 90 33 (') 0403 90 31 0403 90 39 (') 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 63 0403 90 63 0403 90 63 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 99 (') 0404 09 09 0405 00 10 0405 00 10 0406 00 10 0406 00 10 0406 30 39 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 0 157,44	0403 10 31	(1)	0,1692/kg + 26,35
0403 90 11 0403 90 13 0403 90 13 0403 90 13 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 39 05 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 53 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 63 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 11 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 99 0405 00 10 0405 00 10 0406 30 30 0406 30 39 0406 30 30 0406 30	0403 10 33	(t)	0,2212/kg + 26,35
0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 31 0403 90 33 0() 1,317/kg + 27,56 1,8649/kg + 26,35 0403 90 53 0403 90 61 0() 0,1692/kg + 26,35 0403 90 63 0() 0,2212/kg + 26,35 0403 90 63 0() 0,2212/kg + 26,35 0403 90 63 0() 0,2212/kg + 26,35 0404 90 63 0() 0,1849/kg + 20,31 0,1849/kg 0,1849/kg + 20,31 0,1849/kg 0,1849/kg + 20,31 0,1849/kg + 27,56 0,1849/kg + 27,56 0,9003/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56 0,9003/kg + 27,56 1,9003/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56 1,9003/kg + 20,31 1,9003/kg	0403 10 39	(1)	0,6300/kg + 26,35
0403 90 19 0403 90 31 (') 0403 90 33 (') 0403 90 33 (') 1,4317/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56 22,96 28,16 69,04 0403 90 53 0403 90 69 (') 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 10 0404 90 10 0404 90 10 0404 90 11 0404 10 99 0404 90 10 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0405 00 10 0406 00 90 0406 00 10 0406 00 90 0406 00 10 0406 00 90 0406 00 10 0406 00 90 0406 00	0403 90 11		97,28
0403 90 31 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 53 0403 90 63 0403 90 63 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 31 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 59 0404 90 59 0404 90 59 0404 90 99 0404 90 99 0405 90 0405 90 0406 20 10 0406 20 90 0406 30 39 0406 30 39 0406 30 90 060 90 070 287,88	0403 90 13		150,42
0403 90 33 (')	0403 90 19		193,74
0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 63 0403 90 63 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 59 0404 90 59 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0406 20 10 0406 30 39 0406 40 00 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 0	0403 90 31	(¹)°	0,9003/kg + 27,56
0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 63 0403 90 63 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 59 0404 90 59 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0406 20 10 0406 30 39 0406 40 00 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 0	0403.90.33	(1)	1,4317/kg + 27,56
0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 91 0404 10 99 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 51 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0405 90 99 0405 90 90 0406 10 10 0406 10 10 0406 10 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 39 0406 30 39 0406 90 0408 90 90 0408 90 90 0409 90 0406 30 30 0406 30 30 0406 30 39 0406 30 39 0406 40 00 0 01,1692/kg + 26,35 04,1094 26,35 04,1094 26,35 04,1094 20,31 04,1094 20,3	0403 90 39	(1)	1,8649/kg + 27,56
0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 91 0404 90 99 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 53 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 51 0404 90 90 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 99 0405 90 10 0406 10 10 0406 10 10 0406 10 90 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	0403 90 51		22,96
0403 90 61 0403 90 63 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 99 07,28 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 91 0404 90 99 07) 0800	0403 90 53		28,16
0403 90 63 0403 90 69 (1) 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 91 0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 90 0404 90	0403 90 59		69,04
0403 90 63 0403 90 69 (1) 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 91 0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 90 0404 90	0403 90 61	(1)	0.1692/kg + 26.35
0403 90 69 0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0406 10 10 0406 10 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 040 157,44	0403 90 63	***	0,2212/kg + 26,35
0404 10 11 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 19 0404 10 11 0404 10 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0406 10 10 0406 10 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 040 11 0406 10 10 0406 10 10 0406 30 39 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 05 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	0403 90 69		0,6300/kg + 26,35
0404 10 19 0404 10 91 0404 10 91 0404 10 99 0404 10 99 0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0405 00 10 0406 10 10 0406 10 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	0404 10 11	:	18,49
0404 10 91 0404 10 99 0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 31 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 91 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0405 00 10 0405 00 10 0405 00 90 0406 20 10 0406 30 31 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90		(1)	
0404 10 99 0404 90 11 0404 90 13 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0405 00 10 0406 10 90 0406 20 10 0406 30 31 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 0 (2) 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 80 0408 40 0408 40 80 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05			
0404 90 11 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 33 0404 90 33 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0404 90 90 0405 00 10 0406 10 10 0406 20 10 0406 30 31 0406 30 30 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 0 07 0406 40 00		1	
0404 90 13 0404 90 19 0404 90 31 0404 90 31 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0405 00 10 0406 10 10 0406 20 10 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 0406 40 00 0409 091 0406 40 00 0406 40 00 0406 40 00 0407 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408		· ·	-
0404 90 19 0404 90 31 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 90 0405 00 10 0405 00 10 0406 10 10 0406 10 90 0406 20 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00			
0404 90 31 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0405 00 10 0406 10 10 0406 10 90 0406 20 10 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 07 0406 40 00 07 0406 40 00 07 0406 40 00 07 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 30 90 0406 40 00 07 0406 40 00			
0404 90 33 0404 90 39 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 93 0404 90 99 0405 00 10 0405 00 90 0406 10 90 0406 20 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 07 1 150,42 193,74 193,74 193,74 194,317/kg + 27,56 1,8649/kg + 27			97,28
193,74 0404 90 51 0404 90 51 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 91 0404 90 93 0404 90 99 0404 90 99 0405 00 10 0406 10 10 0406 20 10 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 40 00 0406 40 00 0406 40 00 0407,744 0406 40 00 0407,744 0406 40 00 0408 30 30 0406 40 00 0408 30 39 0406 40 00 0409 30 30			150,42
0404 90 51 0404 90 53 0404 90 53 0404 90 59 (') 1,4317/kg + 27,56 1,4649/kg + 27,56 0404 90 91 (') 0,9003/kg + 27,56 0,9			193,74
0404 90 53 0404 90 59 0404 90 59 (') 1,8649/kg + 27,56 0404 90 91 (') 0,9003/kg + 27,56 0404 90 93 (') 1,4317/kg + 27,56 0,9003/kg + 27,56 1,4317/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56		(1)	0.9003/kg + 27.56
0404 90 59 (¹) 1,8649/kg + 27,56 0404 90 91 (¹) 0,9003/kg + 27,56 0404 90 93 (¹) 1,4317/kg + 27,56 0404 90 99 (¹) 1,8649/kg + 27,56 0405 00 10 223,53 0405 00 90 272,71 0406 10 10 249,27 0406 20 10 (³) 0406 30 10 (³) 0406 30 31 (³) 0406 30 39 (³) 0406 30 90 (³) 0406 40 00 (³)			
0404 90 91 0404 90 93 (') 0,9003/kg + 27,56 1,4317/kg + 27,56 1,8649/kg + 27,56 1,86			1,8649/kg + 27,56
0404 90 93 (¹) 1,4317/kg + 27,56 0404 90 99 (¹) 1,8649/kg + 27,56 0405 00 10 223,53 0405 00 90 272,71 0406 10 10 249,27 0406 10 90 305,75 0406 20 10 (³) 0406 30 10 (³) 0406 30 31 (³) 0406 30 39 (³) 0406 30 90 (°) 0406 40 00 (°)		1	_
0404 90 99 (¹) 1,8649/kg + 27,56 0405 00 10 223,53 0405 00 90 272,71 0406 10 10 249,27 0406 10 90 305,75 0406 20 10 (³) 0406 20 90 375,94 0406 30 10 (³) 0406 30 31 (³) 0406 30 39 (³) 0406 30 90 (°) 0406 40 00 (°)			1,4317/kg + 27,56
0405 00 10 223,53 0405 00 90 272,71 0406 10 10 249,27 0406 10 90 305,75 0406 20 10 (³) 0406 20 90 375,94 0406 30 10 (³) 0406 30 31 (³) 0406 30 39 (³) 0406 30 90 (°) 0406 40 00 (°) 157,44			1,8649/kg + 27,56
0405 00 90 272,71 0406 10 10 249,27 0406 10 90 305,75 0406 20 10 (³) 0406 20 90 375,94 0406 30 10 (³) 0406 30 31 (³) 0406 30 39 (³) 0406 30 90 (³) 0406 40 00 (³) 157,44	0405 00 10		223,53
0406 10 10 0406 10 90 0406 20 10 0406 20 10 0406 30 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 0305,75 305,75 375,94 375,94 191,16 190,49 191,16 190,49 191,16 197,49			<u> </u>
0406 10 90 305,75 0406 20 10 (3) 375,94 0406 20 90 375,94 0406 30 10 (3) 191,16 0406 30 31 (3) 190,49 0406 30 39 (3) 191,16 0406 30 90 (3) 287,88 0406 40 00 (3) 157,44			<u>'</u>
0406 20 10 0406 20 90 0406 30 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 (3) 375,94 375,94 191,16 190,49 191,16 287,88			
0406 20 90 0406 30 10 0406 30 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 (3) 375,94 191,16 190,49 191,16 287,88 157,44			
0406 30 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 00 (3) 191,16 190,49 191,16		(7)	
0406 30 31 (3) 190,49 0406 30 39 (3) 191,16 0406 30 90 (3) 287,88 0406 40 00 (3) 157,44		<i>M</i>	
0406 30 39 (3) 191,16 0406 30 90 (3) 287,88 0406 40 00 (3) 157,44			· • •
0406 30 90 (3) 287,88 0406 40 00 (3) 157,44		,	
0406 40 00 (3) 157,44	the state of the s		
(,		l l	
0406 90 11 (7) 271,12			:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0406 90 11	1 (7)	1 671,16

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

	(ECU/100		
Codice NC	Note	Importo del prelievo	
0406 90 13	(3)	233,49	
0406 90 15	(3)	233,49	
0406 90 17	(3)	233,49	
0406 90 19	(3)	375,94	
0406 90 21	(3)	241,12	
0406 90 23	(3) ·	209,03	
0406 90 25	(3)	209,03	
0406 90 27	(3)	209,03	
0406 90 29	(3)	209,03	
0406 90 31	(3)	209,03	
0406 90 33		209,03	
0406 90 35	(3)	209,03	
0406 90 37	(3)	209,03	
0406 90 39	(3)	209,03	
0406 90 50	(3)	209,03	
0406 90 61		375,94	
0406 90 63	•	375,94	
0406 90 69		375,94	
0406 90 71		249,27	
0406 90 73		209,03	
0406 90 75		209,03	
0406 90 77		209,03	
0406 90 79		209,03	
0406 90 81		209,03	
0406 90 83		209,03	
0406 90 85		209,03	
0406 90 89	(3)	209,03	
0406 90 91	•	249,27	
0406 90 93		249,27	
0406 90 97		305,75	
0406 90 99		305,75	
1702 10 10		33,06	
' I		33,06	
1702 10 90			
2106 90 51		33,06	
2309 10 15		69,94	
2309 10 19		90,65	
2309 10 39		85,48	
2309 10 59		71,80 °	
2309 10 70		90,65	
2309 90 35		69,94	
2309 90 39		90,65	
2309 90 49	***	85,48	
2309 90 59		71,80	
2309 90 70		90,65	
		20 mm + 10	

- (') Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma:
 - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma:
 - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (3) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 812/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
. Indumento a maglia (100 % cotone), leggero, che scende sino a metà coscia, con scollatura rotonda, maniche corte non aderenti e spacchi laterali di circa 12 cm alla base. L'indumento presenta un bordo a maglia di circa 1 cm applicato intorno alla scollatura, all'estremità delle maniche e alla base [vedi foto n. 397 (')]	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 6104 e 6104 42 00. La classificazione come camicia da notte viene esclusa, in quanto l'indumento in questione non può essere considerato come un indumento destinato ad essere indossato esclusivamente come camicia da notte.
Accounts # 0		
Indumento a maglia (100 % cotone), leggero, che scende sino a metà coscia, con scollatura rotonda, con maniche corte non aderenti e spacchi laterali di circa 16 cm alla base. L'indumento presenta un bordo a maglia applicato intorno alla scollatura, all'e-	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizion delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai test dei codici NC 6104 e 6104 42 00.
stremità delle maniche e alla base. Sul davanti è applicato un motivo decorativo [vedi foto n. 398 (*)]	·	La classificazione come camicia da notte viene esclusa, in quanto l'indumento in questione nor può essere considerato come un indumento destinato ad essere indossato esclusivamente come camicia da notte.

		1
Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
3. Indumento a maglia (100 % cotone), leggero, che scende sino a metà coscia, con scollatura rotonda, con maniche corte non aderenti e spacchi laterali di circa 13 cm alla base. L'indumento presenta un bordo a maglia applicato intorno alla scollatura e all'estremità delle maniche ed è orlato alla base [vedi foto n. 399 (*)]	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizion delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai test dei codici NC 6104 e 6104 42 00. La classificazione come camicia da notte viene esclusa, in quanto l'indumento in questione non può essere considerato come un indumento desti nato ad essere indossato esclusivamente come camicia da notte.
4. Composizione di due indumenti condizionati per la vendita al dettaglio costituita da: a) giubbotto di stoffa a maglia (100 % cotone), non foderato, con collo, con apertura completa sul davanti che si chiude mediante chiusura lampo, con maniche lunghe e bordi a coste alla base e all'estremità delle maniche. Un nastro di tessuto di altro colore è cucito lungo le maniche e all'altezza dei giromaniche. I due pannelli anteriori dell'indumento sono interamente ricoperti da un tessuto applicato che presenta motivi multicolori stampati. Due tasche munite di chiusura lampo sono situate sopra il punto vita [vedi foto n. 428 A (*)] 	6112 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizion delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazion della nomenclatura combinata nonché dai testi de codici NC 6112 e 6112 11 00 (vedi ugualmente l note esplicative del SA, n. 6112).

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione		
(1)	(2)	(3)		
b) pantaloni di stoffa a maglia (100 % cotone), non foderati, che vanno dal punto vita alle caviglie, stretti in vita da un elemento elastico ed un cordone, con bordo a coste all'estremità delle gambe. Un nastro di tessuto di altro colore è cucito sulle parti esterne laterali del pantalone e va dalla vita al bordo a coste. L'indumento ha due tasche con chiusura lampo e non presenta un'apertura al punto vita [vedi foto n. 428 B (*)]				
4 2 8				

REGOLAMENTO (CEE) N. 813/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar) dei codici NC 8527, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ('), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio dei codici NC 8527, 8528 e 8529, il massimale individuale è fissato a 4 milioni di ECU; che, in data 28 febbraio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 aprile 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1060	8527 11 10	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), appa-
	8527 11 90	recchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
	8527 21 10	
	8527 21 90	
	8527 29 00	
	8527 31 10	=
	8527 31 91	,
	8527 31 99	
•	8527 32 10	
	8527 32 90	
	8527 39 10	
	8527 39 91	
	8527 39 99	
	8527 90 91	
	8527 90 99	
	8528 10 61	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a
	8528 10 69	circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche combinati,
	8528 10 80	in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radio-
	8528 10 91	diffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di
	immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci	
	8528 20 20	8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 79
	8528:20 71	
	8528 20 73	
	8528 20 79	
	8528 20 91	
	8528 20 99	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1060 (seguito)	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 esclusi mobili e cofanetti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 814/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 6 marzo 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (°), gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

(') GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (') GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia 6 marzo 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 6 marzo 1989, l'importo del premio è fissato a 138,427 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 6 marzo 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 marzo 1989.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

del regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determininati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, para- grafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84(')
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	65,061	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	138,427	0
0204 21 00	138,427	0
0204 50 11		0
0204 22 10	96,899	
0204 22 30	152,270	
0204 22 50	179,955	
0204 22 90	179,955	
0204 23 00	251,937	
0204 30 00	103,820	
0204 41 00	103,820	
0204 42 10	72,674	-
0204 42 30	114,202	
0204 42 50	134,966	
0204 42 90	134,966	
0204 43 00	188,952	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0 · ··
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	179,955	
0210 90 19	251,937	
1602 90 71 :		
— non disossate	179,955	·
- disossate	251,937	

⁽¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 815/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

relativo alla concessione di restituzioni per l'orzo colorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore del cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/88 (5), prevede che il pagamento della restituzione all'esportazione sia subordinato in particolare alla prova che il prodotto in causa ha lasciato come tale il territorio doganale della Comunità;

considerando che alcuni requisiti dei paesi terzi inducono gli esportatori a colorare l'orzo prima dell'uscita dal territorio doganale della Comunità;

considerando che, per evitare applicazioni divergenti nella Comunità dell'articolo 4 e dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, occorre indicare chiaramente che la colorazione dell'orzo se effettuata d'accordo con le autorità doganali non incide sul diritto alla restituzione per il prodotto in causa;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Previa notifica preventiva alle autorità doganali e con l'accordo di quest'ultime, l'orzo da esportare oggetto di una dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o di una dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25 di detto regolamento, può essere colorato senza mettere in causa la conformità del prodotto al disposto dell'articolo 4 dello stesso regolamento e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).

In questo caso, l'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (7) è annotato in conseguenza.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1988, ad eccezione dell'obbligo della notifica preventiva di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (') GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. (') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (') GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (') GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.

^(°) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (°) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 816/89 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1989

che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 81, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo sottopone al meccanismo complementare agli scambi, a decorrere dal 1º gennaio 1990, per gli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, i prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (2); che tuttavia l'articolo 81, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione consente di ritirare dall'elenco alcuni prodotti, in particolare al più tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione; che, a fini di chiarezza, è opportuno redigere l'elenco positivo dei prodotti che attualmente presentano un carattere sensibile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna e che devono restare sottoposti al succitato meccanismo; che per le importazioni in Spagna provenienti dal resto del mercato comunitario non è invece giustificato mantenere l'applicazione di tale meccanismo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sottoposti, a decorrere dal 1º gennaio 1990, al meccanismo complementare applicabile agli scambi, denominati «MCS», all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna, figurano nell'elenco riportato in allegato.

Per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, importati in Spagna, l'MCS non si applica ai prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto cc) dell'atto di adesione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^(°) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (°) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti del settore ortofrutticolo sottoposti all'« MCS » all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna

Codici NC	Prodotti
0702 00	Pomodori
0705 11 10 0705 11 90 0705 19 00	Lattughe
ex 0705 29 00	Cicorie scarole
ex 0706 10 00	Carote
0709 10 00	Carciofi
0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19.	Uva da tavola
0807 10 90	Meloni (diversi dai cocomeri)
0809 10 00	Albicocche
ex 0809 30 00	Pesche (escluse le pesche noci e le netta- rine)
0810 10	Fragole

REGOLAMENTO (CEE) N. 817/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1136/79 che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale di importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (1), ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione ed ha definito, in particolare, i prodotti così fabbricati;

considerando che per garantire un approvvigionamento soddisfacente delle industrie di trasformazione della carne essiccata o affumicata, fronte alla concorrenza dei prodotti originari dei paesi terzi, è opportuno includere detta carne tra i prodotti fabbricati;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79 è aggiunto il testo del seguente comma:

« Viene considerata come fabbricazione, ai sensi: dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento già citato, la trasformazione in prodotti del codice NC ex 0210 20 90 che sono stati essiccati o affumicati in modo tale che le caratteristiche di colore e consistenza della carne fresca sono completamente sparite e aventi un rapporto acqua/proteine uguale o inferiore a 3,2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^(*) GU n. L 146 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (*) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10. (*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 818/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 (4), le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità.
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (6), la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattierocaseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

^(°) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10. (°) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui alle sottovoci ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui alle voci 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
- Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 della nomenclatura combinata.
- Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo-1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (') GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (') GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

T	(ECU/100 kg	peso netto, salvo diversa indicazione,
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		5,00
0401 10 90 000		5,00
0401 20 11 100		5,00
0401 20 11 500		8,17
0401 20 19 100		5,00
0401 20 19 500		8,17
0401 20 91 100		11,14
0401 20 91 500		13,12
0401 20 99 100		11,14
0401 20 99 500		13,12
0401 30 11 100	•	17,08
0401 30 11 400		26,78
0401 30 11 700		40,64
0401 30 19 100		17,08
0401 30 19 100		26,78
,		40,64
0401 30 19 700		****
0401 30 31 100		48,56
0401 30 31 400		76,29
0401 30 31 700		84,21
0401 30 39 100		48,56
0401 30 39 400		76,29
0401 30 39 700		84,21
0401 30 91 100		96,09
0401 30 91 400		141,63
0401 30 91 700		165,39
0401 30 99 100		96,09
0401 30 99 400	•••	141,63
0401 30 99 700		165,39
0402 10 11 000		55,00
0402 10 19 000		55,00
0402 10 91 000		0,5500
0402 10 99 000		0,5500
0402 21 11 200		55,00
0402 21 11 300		85,94
0402 21 11 500		91,77
0402 21 11 900		100,00
0402 21 17 000		55,00
0402 21 19 300		85,94
0402 21 19 500		91,77
0402 21 19 900		100,00
0402.21 91 100		100,88
0402 21 91 200		101,72
0402 21 91 300		103,26
0402 21 91 400		112,27
0402 21 91 500		115,34
0402 21 91 600		127,00
0402 21 91 700		134,08
0402 21 91 900		141,89
0402 21 99 100		100,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

	(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazio		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0402 21 99 200		101,72	
0402 21 99 300		103,26	
0402 21 99 400		112,27	
0402 21 99 500		115,34	
0402 21 99 600	==	127,00	
0402 21 99 700		134,08	
0402 21 99 900		. 141,89	
0402 29 15 200		0,5500	
0402 29 15 300		0,8594	
0402 29 15 500		0,9177	
0402 29 15 900		1,0000	
0402 29 19 200		0,5500	
0402 29 19 300		0,8594	
0402 29 19 500		0,9177	
0402 29 19 900		1,0000	
0402 29 91 100		1,0088	
0402 29 91 500		1,1227	
0402 29 99 100		1,0088	
0402 29 99 500		1,1227	
0402 91 11 110		5,00	
0402 91 11 120	\	11,14	
0402 91 11 310		18,33	
0402 91 11 350		23,16	
0402 91 11 370		29,00	
0402 91 19 110	No.	5,00	
0402 91 19 120		11,14	
0402 91 19 310		18,33	
0402 91 19 350		23,16	
0402 91 19 370		29,00	
0402 91 31 100		22,82	
0402 91 31 300		34,27	
0402 91 39 100		22,82	
0402 91 39 300		34,27	
0402 91 51 000		26,78	
0402 91 59 000		26,78	
0402 91.91 000		96,09	
0402 91 99 000		96,09	
0402 99 11 110 0402 99 11 130		0,0500	
0402 99 11 150		0,1114 0,1897	
0402 99 11 310		21,15	
0402 99 11 330		26,07	
0402 99 11 350		35,72	
0402 99 19 110		0,0500	
0402 99 19 130		0,1114	
0402 99 19 150		0,1897	
0402 99 19 310		21,15	
0402 99 19 330		26,07	
0402 99 19 350		35,72	
0402 99 31 110		0,2480	
0402 99 31 150		37,31	
0402 99 31 300		0,4856	
0402 99 31 500		0,8421	
0402 99 39 110:		0,2480	
0402 99 39 150		37,31	
0402 99 39 300		0,4856	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,8421
0402 99 91 000		0,9609
0402 99 99 000		0,9609
0403 10 11 100		5,00
0403 10 11 300		8,17
0403 10 13 000		11,14
0403 10 19 000		17,08
0403 10 31 100		0,0500
0403 10 31 300		0,0817
0403 10 33 000		0,1114
0403 10 39 000		0,1708
0403 90 11 000		55,00
0403 90 13 000		55,00
0403 90 19 000		100,88
0403 90 31 000		0,5500
0403 90 33 000		0,5500
0403 90 39 000		1,0088
0403 90 51 100		5,00
0403 90 51 300		8,17
0403 90 53 000		11,14
0403 90 59 110		17,08
0403 90 59 140		26,78
0403 90 59 170		40,64
0403 90 59 310		48,56
0403 90 59 340		76,29
0403 90 59 370		84,21
0403 90 59 510		96,09
0403 90 59 540		141,63
0403 90 59 570		165,39
0403 90 61 100		0,0500
0403 90 61 300		0,0817
0403 90 63 000		0,1114
0403 90 69 000		0,1708
0404 90 11 100		55,00
0404 90 11 910		5,00 18,33
0404 90 11 950		55,00
0404 90 13 120		85,94
0404 90 13 130		91,77
0404 90 13 140		100,00
0404 90 13 150		5,00
0404 90 13 911		11,14
0404 90 13 913		17,08
0404 90 13 915		26,78
0404 90 13 917 0404 90 13 919		40,64
0404 90 13 931		18,33
	:::	23,16
0404 90 13 933 0404 90 13 935		29,00
0404 90 13 937		34,27
0404 90 13 939		35,87
0404 90 19 110		100,88
0404 90 19 115		101,72
0404 90 19 113		103,26
0404 90 19 130		112,27
0-10-1 VO 17 130		i '

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		127,00
0404 90 19 160		134,08
0404 90 19 180		141,89
0404 90 19 900		
0404 90 31 100	·	55,00
0404 90 31 910		5,00
0404 90 31 950		18,33
0404 90 33 120		55,00
0404 90 33 130		85,94
0404 90 33 140		91,77
0404 90 33 150		100,00
0404 90 33 911		5,00
0404 90 33 913		11,14
0404 90 33 915		17,08
0404 90 33 917		26,78
0404 90 33 919		40,64
0404 90 33 931		18,33
0404 90 33 933		23,16
0404 90 33 935		29,00
0404 90 33 937		34,27
0404 90 33 939		35,87
0404 90 39 110		100,88
0404 90 39 115		101,72
0404 90 39 120 -		103,26
0404 90 39 130		112,27
0404 90 39 150		115,34
0404 90 39 900		
0404 90 51 100		0,5500
0404 90 51 910		0,0500
0404 90 51 950		21,15
0404 90 53 110		0,5500
0404 90 53 130	Ì	0,8594
0404 90 53 150		0,9177
0404 90 53 170		1,0000
0404 90 53 911		0,0500
0404 90 53 913		0,1114
0404 90 53 915		0,1708
0404 90 53 917		0,2678
0404 90 53 919		0,4064
0404 90 53 931		21,15
0404 90 53 933		26,07
0404 90 53 935		35,72
0404 90 53 937		37,31
0404-90-53-939	•	_
0404 90 59 130	-	1,0088
0404 90 59 150	-	1,1227
0404 90 59 930		0,5846
0404 90 59 950		0,8421
0404 90 59 990		0,9609
0404 90 91 100		0,5500
0404 90 91 910	-	0,0500
0404 90 91 950		21,15
0404 90 93 110		0,5500
0404 90 93 130	,	0,8594
0404 90 93 150		0,9177

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

	(ECU/100 k	g peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,0000
0404 90 93 911		0,0500
0404 90 93 913		0,1114
0404 90 93 915	-	0,1708
0404 90 93 917	•	0,2678
0404 90 93 919		0,4064
0404 90 93 931	_	21,15
0404 90 93 933		26,07
		I .
0404 90 93 935		35,72
0404 90 93 937	·	37,31∘
0404.90 93 939		1.0000
0404 90 99 130		1,0088
0404 90 99 150		1,1227
0404 90 99 930		0,5846
0404 90 99 950		0,8421
0404 90 99 990		0,9609
0405 00 10 100		-
0405 00 10 200		128,54
0405 00 10 300		161,71
0405 00:10 500		165,85
0405 00 10 700		170,00
0405 00 90 100	и	170,00
0405 00 90 900		214,00
0406 10 10 000	·	
0406 10 90 000		<u> </u>
0406 20 90 100		
0406 20 90 913	028	
0400 20 70 713	032	<u> </u>
	400	75,00
	404	
	***	87,74
0406 20 90 915	028	
0406 20 90 913	032	<u></u>
	400	100,00
	404	100,00
	404	116.00
2.04.00.00.01		116,99
0406 20 90 917	028	_
	032	10625
	400	106,25
	404	
	•••	124,30
0406 20 90 919	028	_
	032	-
	400	118,75
	404	-
	***	138,92
0406 20 90 990		- ·
0406 30 31 100		
0406 30 31 300	028	
	032	_
	036 ·	
	038	_
	400	15,41
	404	_
		23,26
	•	•

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

	(ECU/100 I	kg peso netto, salvo diversa indicazione,
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 500	028	<u> </u>
	032	<u> </u>
	036	_
	038	_
	400	33,48
	404	
`	***	50,52
0406 30 31 710	028	
	032	
	036	_
	038	_
	400	33,48
	404	33,40
	***	50.53
0407 30 31 730		50,52
0406 30 31 730	028	-
	032	_
	036	_
	038	· —
	400	49,14
	404	_
	***	74,16
0406 30 31 910	028	
	032	
	036	-
	038	_
	400	33,48
	404	
	***	50,52
0406 30 31 930	028	_
-	032	
	036	
•	038	_
	400	49,14
	404	
	***	74,16
0406 30 31 950	028	
0100 30 31 730	032	_
	036	
	038	_
	400	71,56
	404	71,56
	404 s	100.00
0407 36 30 100		108,00
0406 30 39 100	000 ···	_
0406 30 39 300	028	_
	032	_
	036	_
	038	_
	400	33,48
	404	20,00
	***	50,52

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 500	028	
	032	
	036	
	038	
	400	49,14
	404	28,00
	***	74,16
0406.30.39.700	028	
	032	_
	036	_
	038	
	400	71,56
	404	_
	*** :	108,00
0406 30 39 930	028	
	032	_
	036	
	038	_
	400	71,56
	404	
	***	108,00
0406 30 39 950	028	
	032	
	036	
	038	_
	400	87,34
	404	_
	***	131,82
0406 30 90 000	028	_
	032	
	036	
	038	
	400	87,34
	404	<u> </u>
	***	131,82
0406 40 00 100	==	
0406 40 00 900	028	
	032	_
	038	_
	400	65,00
	404	_
	*** -	131,51
0406 90 13 000	028	
•	032	_
	036	
	038	
	400	96,00
	404	_
	***	164,34
0406 90 15 100	028	
0.007010100	032	_
	036	_
	038	_
	400	96,00
	1 00	76,00
	404	i

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 15 900		
0406 90 17 100	028	
	032	
	036	_
	038	_
	400	96,00
	404	_
	***	164,34
0406 90 17 900		<u> </u>
0406 90 21 100		_
0406 90 21 900	028	_
	032	
	036	_
	038	_
	400	100,00
	404	
	***	156,68
0406 90 23 100		
0406 90 23 900	028	_
	032	_
	036	_
	038	_
	400 ::	50,00
	404	_
	***	140,35
0406 90 25 100		
0406 90 25 900	028	
	032	_
	036	
	038	_
	400	50,00
	404	_
	***	140,35
0406 90 27 100		_
0406 90 27 900:	028	_
	032	_
	036	
	038	_
	400 -	43,18
	404	
	***	119,71
0406 90 31 111		_
0406 90 31 119	028	_
	032	_
	036	
	038	15,00
	400	48,06
	404	16,00
		93,27

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	
	032	
¥	036	
	038	_
	400	44,92
	404	14,96
	•••	87,18
0406 90 31 159		
0406 90 31 900		 :
0406 90 33 111		
0406 90 33 119	028	_
	032	
	036	
	038	15,00
:	400	48,06
	404	16,00
	***	93,27
0406 90 33 151	028	
	032	
	036	:
·,	038	
	400	44,92
	404	14,96
	***	87,18
0406 90 33 159		_
0406 90 33 911		
0406 90 33 919	028	_
	032	
	036	
	038	15,00
	400	48,06
	404	16,00
	***	93,27
0406 90 33 951	028	-194
	032	<u> </u>
	036	- ·
4.9	038	
	400	44,92
	404	14,96
	•••	87,18
0406:90 33 959		_
0406 90 35 110		_

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione).

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 190	028	_
	032	
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
'	***	163,54
0406 90 35 910		
0406 90 35 990	028	_
	032	
	036	_
	038	
	400	100,00
	404	
	***	135,00
0406 90 61 000	028	155,00
0.000001000	032	
	036	90,00
	400	
	404	170,00
	404	140,00
0406 00 62 100		190,00
0406 90 63 100	028	. —
	032	10500
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
0.40.6.00.63.000		217,12
0406 90 63 900	028	
	032	
	036	70,00
•	400	130,00
	404	80,00
	•••	170,00
0406 90 69 100		-
0406 90 69 910	028	_
	032	
	036	70,00
4	400	130,00
	404	80,00°
	•••	170,00
0406 90 69 990		_
0406 90 71 100		_
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	<u> </u>
	038	_
	400	40,26
	4 04	_
	. ***	91,15

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	
	038	_
	400	44,39
	404	_
		100,50
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	_
	038	
	400	50,45
	404	
	***	114,22
0406 90 71 991	028	
	032	
	036	_
	038	
	400	100,00
	404	
	***	135,00
0406 90 71 995	028	27,50
01007071775	032	27,50
	036	
	038	
	400	50,00
	404	
,	***	140,35 ==
0406 90 71 999		_
0406 90 73 100		
0406 90 73 900	028	-
01007073700	032	
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	***	156,00
0406 90 75 100		_
0406 90 75 900	028	
010000707000	032	_
	036	_
	400	50,00 .
	404	
	***	130,96
0406 90 77 100	028 ·	24,00
0700 /0 // 100	032	24,00
	036	
	038	
	400	45,21
	404	
	***	114,22

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
 0406 90 77 300	028	
	032	_
	036	_
	038	_
	400	50,00
	404	_
	***	140,35
0406 90 77 500	028	<u> </u>
	032	
	036	<u>-</u>
	038	_
•	400	60,00
	404	_
	***	140,35
0406 90 79 100		
0406 90 79 900	028	-
	032	_
	036	_
	038	_
	400	43,18
	404	<u>-</u>
*	***	119,71
0406 90 81 100		
0406 90 81 900	028	-
	032	_
	036	_
	038	
	400	100,00
	404	
	***	. 135,00
0406 90 83 100		_
0406 90 83 910		
0406 90 83 950	028	_
	032	<u> </u>
	400	30,02
	404	-
	••••	50,97
0406 90 83 990	028	_
	032	_
	400	30,02
	404	_
	***	50,97
0406 90 85 100		,
0406 90 85 910	028	-
•	032	_
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
,	***	163,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazi		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	·-
	032	
	036	<u> </u>
	038	. <u> </u>
	400	100,00
	404	<u> </u>
	***	135,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	
	038	·
	400	50,00
	404	_
		140,35
0406 90 85 999		_
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	<u> </u>
	038	
	400	40,26
	404	_
		91,15
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	_
	038	
	400	44,39
	404	_
	4.4.4	100,50
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	_
	038	_
	400	50,45
	404	_
	. ***	114,22
0406:90 89 910		_
0406 90 89 951	028	. -
	032	-
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
		156,00
0406 90 89 959	028	_
	032	-
	036	_
	038	-
	400	100,00
	404	_
	***	135,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

0406 90 89 971 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 0406 90 91 300 028 038 400 404	27,50
032 036 038 400 404 0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 	
036 038 400 404 0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 	27,50 °
0406 90 89 972 0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 404	
0406 90 89 972 0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 404	
0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 404	59,00
0406 90 89 972 028 032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 036 038 400 404 404	_
032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 	140,35
032 400 404 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404 	
0406 90 89 979 0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	
0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	30,02
0406 90 89 979 028 032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	_
032 036 038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	50,97
036 038 400 404 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	27,50
038 400 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	27,50
400 404 404 0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	
0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	_
0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 028 032 036 038 400 404	59,00
0406 90 89 990 0406 90 91 100 0406 90 91 300 032 036 038 400 404	-
0406 90 91 100 0406 90 91 300 032 036 038 400 404	140,35
0406 90 91 300	
032 036 038 400 404	
036 038 400 404	
038 400 404	.—
400 · 404	
404	
l ::	18,09
· · · · · ·	
· 1	21,46
0406 90 91 510 028	
032	_
036	_
038	
400	31,72
404	-
•••	37,62
0406 90 91 550 028	- ·
032	_
036	-
038	 -
400	38,62
404	
•••	45,81
0406 90 91 900	
0406 90 93 000	- ·
0406 90 97 000	-
0406 90 99 000	•
2309 10 15 010	
2309 10 15 100	_
2309 10 15 200	_
2309 10 15 300	_
2309 10 15 400	
2309 10 15 500 2309 10 15 700	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		
2309 10 19 010		
2309 10 19 100		
2309 10 19 200		_
2309 10 19 300		<u>—</u>
2309 10 19 400		_
2309 10 19 500		
2309 10 19 600		_
2309 10 19 700		_
2309 10 19 800		
2309 10 19 900		_
2309 10 79 010		
		16,50
2309 10 70 100		22,00
2309 10 70 200		
2309 10 70 300		27,50
2309 10 70 500		33,00
2309 10 70 600		38,50
2309 10 70 700		44,00
2309 10 70 800		48,40
2309 10 70 900		
2309.90 35 010		_
2309 90 35 100		_
2309 90 35 200		
2309 90 35 300		
2309 90 35 400		
2309 90 35 500		
2309 90 35 700 =		_
2309 90 35 900		_
2309 90 39 010		_
2309 90 39 100		-
2309 90 39 200		_
2309 90 39 300		· —
2309 90 39 400		-
2309 90 39 500		_
2309 90 39 600-		_
2309 90 39 700		
2309 90 39 800		_
2309 90 39 900		<u> </u>
2309 90 70 010		_
2309 90 70 100		16,50
2309 90 70 200		22,00
2309 90 70 300		27,50
2309 90 70 500		33,00
2309 90 70 600		38,50
2309 90 70 700		44,00
2309 90 70 800		48,40
2309 90 70 900-		

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 819/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 802/89 (1)

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (') GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22. (') GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

	1 8	
Codice NC	Importo del prelievo	
1701 11 10	32,96 (')	
1701 11 90	32,96 (¹)	
1701 12 10	32,96 (')	
1701 12 90	32,96 (')	
1701 91 00	40,03	
1701 99 10	40,03	
1701 99 90	40,03 (²)·	
	I	

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 820/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 506/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 786/89 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 506/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 506/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (') GU n. L 58 dell'1. 3. 1989, pag. 9. (') GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4003	
1702 20 90	0,4003	
1702 30 10	_	51,23
1702 40 10	_	51,23
1702 60 10	_	51,23
1702 60 90	0,4003	<u>-</u>
1702 90 30	<u> </u>	51,23 ···
1702 90 60	0,4003	<u> </u>
1702 90 71	0,4003	
1702 90 90	0,4003	 .
2106 90 30	_	51,23
2106 90 59	0,4003	

REGOLAMENTO (CEE) N. 821/89 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1989

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 795/89 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 795/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 795/89 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

		_	_	_
_	с.	_	7	7

	Impor	to della restituzione
Codice prodotto	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	30,06 (1)	u.
1701-11 90 910	28,42 (1)	
1701 11 90 950	(²)	
1701 12 90 100	30,06 (1)	1.00
1701 12 90 910	28,42 (1)	
1701 12 90 950	(²)	
1701-91-00-000		0,3268
1701 99 10 100	32,68	1 1
1701 99 10 910	32,45	
1701 99 10 950	32,45	
1701 99 90 100		0,3268

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 822/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 382/89 relativo ad azioni intese ad agevolare l'applicazione della direttiva 85/397/CEE del Consiglio concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/88 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 382/89 della Commissione (3) prevede un'azione intesa ad agevolare l'applicazione della direttiva 85/397/CEE del Consiglio (4) modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 382/89, le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1º aprile 1989; che, tenuto conto delle difficoltà manifestatesi in taluni Stati membri nell'introduzione delle proposte, è necessario rinviare tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 382/89, la data del 1º aprile 1989 è sostituita dal 15 aprile

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

⁽¹) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 7. (²) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 36. (³) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 28. (⁴) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13. (⁵) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 823/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1424/88 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che secondo il regolamento (CEE) n. 3878/87 e secondo il regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988, che stabilisce le norme per modificare l'elenco di determinate varietà di riso di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87 (³), a decorrere dalla campagna 1988/1989, possono figurare nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87 soltanto le varietà di riso che rispondono alle caratteristiche morfologiche contemplata all'articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento, nonché a determinate caratteristiche bromatologiche;

considerando che sono state effettuate le analisi dei campioni delle varietà oggetto di domande di inclusione nell'elenco di cui sopra e che i risultati inducono a modificare la composizione dell'elenco in questione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.

^{(&}lt;sup>2</sup>) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 2. (³) GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 8.

ALLEGATO

Elenco delle varietà

Bluebelle E Lemont Rea Star

Thaibonnet = L 202

REGOLAMENTO (CEE) N. 824/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (5);

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. (³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

^(*) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67. (*) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

	T	(ECU/1)
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	_	
0712 90 19 000		<u> </u>
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	04	21,00 (2)
	02	20,00 (2)
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	05	44,00
	06 07	49,00 22,00
	08	21,00
	09	19,00
	02	20,00
1002 00 00 000	06 02	49,00 20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	05 07	48,00 22,00
	02	20,00
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	_	_
1005 90 00 000	03:	62,00
	02	0
1007 00 90 000	-	
1008 20 00 000	<u> </u>	 ·
1101 00 00 110	01	80,00
1101 00 00 120	01	80,00
1101 00 00 130	01	72,00
1101 00 00 150	01	62,00
1101 00 00 170	01	52,00
1101 00 00 180	01	42,00
1101 00 00 190	<u> </u>	_
1101:00:00 900	<u> </u>	_
1102 10 00 100	01	80,00
1102 10 00 200	01	80,00
1102 10 00 300	01	80,00
1102 10 00 500	01	80,00
1102 10 00 900	_	_
1103 11 10 100	01	197,00
1103 11 10 200	01	187,00
1103 11 10 500	01	167,00
1103 11 10 900	01	157,00
1103 11 90 100	01 -	80,00
1103 11 90 900	A	
	•	1

- (') Per le destinazioni seguenti:
 - 01 tutti i paesi terzi,
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 Algeria,
 - 05 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
 - 06 la zona II b),
 - 07 Polonia,
 - 08 Cina,
 - 09 Unione sovietica.
- (2) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.
- NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 825/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (3), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (°), ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario:

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione:

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato:

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1989.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t) Corrente 1° term. 2° term. 3° term. 4° term. 5° term. 6° term. Codice prodotto Destinazione (1) 4 5 7 6 8 9 10 0709 90 60 000 0712 90 19 000 1001 10 10 000 01 0 0 O Λ 1001 10 90 000 01 0 0 40,00 -40,00- 40,00 - 40,00 - 40,00 1001 90 91 000 1001 90 99 000 03 0 + 4,50 + 4,50 -30,00-30,00- 30,00 - 30,00 02 n 0 -30,000 -30,00- 30,00 - 30,00 - 30,00 1002 00 00 000 01 0 0 0 - 30,00 -30,00- 30,00 1003 00 10 000 01 0 0 0 0 1003 00 90 000 01 0 0 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30.00 1004 00 10 000 1004 00 90 000 01 0 0 30,00 -30,00-30,00- 30,00 - 30,00 1005 10 90 000 1005 90 00 000 01 0 0 0 0 -30,00-30,00- 30,00 1007 00 90 000 1008 20 00 000 1101 00 00 110 01 0 0 0 -30,00-30,00-30,00- 30,00 1101 00 00-120 01 0 0 0 -30,00- 30,00 -30,00-30,001101 00 00 130 01 0 0 0 -30,00- 30,00 - 30,00 - 30,00 1101 00 00 150 01 0 0 0 -30,00-30,00-30,00-30,001101 00 00 170 01 0 0 0 -30,00- 30,00 -30,00-30,001101 00 00 180 01 0 0 0 -30,00-30,00-30,00-30,001101 00 00 190 1101 00 00 900 1102 10 00 100 01 0 0 0 -30,00-30,00-30,00-30,001102 10 00 200 01 0 0 0 -30,00-30,00-30,00- 30,00 1102 10 00 300 01 - 30,00 0 0 -30,000 -30,00-30,001102 10 00 500 01 0 0 - 30,00 0 **- 30,00** -30,00-30,001102 10 00 900 1103 11 10 100 01 0 0 - 50,00 -50,00- 50,00 -50,00- 50,00 1103 11 10 200 01 0 0 -50,0050,00 - 50,00 - 50,00 -50.001103 11 10 500 01 0 0 -50,00-50,00- 50,00 -50,00-50,001103 11 10 900 01 0 0 -50,00-50,00- 50,00 -50,00- 50,00 1103 11 90 100 01 0 0 0 -50,00- 50,00 -50,00-50,001103 11 90 900

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

⁰¹ tutti i paesi terzi,

⁰² altri paesi terzi,

⁰³ l'Unione Sovietica e la Polonia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9);

REGOLAMENTO (CEE) N. 826/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo (3) le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

prodotti, a seconda della loro destinazione; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della situazione per certi

per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Porto-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16. (²) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

	(ECU)
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	69,00
1107 10 99 000°	89,00
1107 20 00 000 a	103,30

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario:

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1989.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1973, pag. 16. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGAT0

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.	4º term.	(ECU 5° term
Codice prodotto	4	5	6	7	8	9
1107 10 11 000	0	0	0 =	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0-	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	. 0	0	0:	0	0

•						(ECU/t)
Codice prodotto	6° term. 10	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0.	0	0
1107-10 99 000°	- 0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0
	1 -	i	1	1	1 -	1 -

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

relativa agli aiuti che il governo italiano intende concedere alla siderurgia pubblica

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/218/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

visto il parere del comitato consultivo e il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

I

Nel periodo 1980-1985, la Commissione ha autorizzato — a norma delle decisioni della Commissione n. 257/80/CECA (¹) e n. 2320/81/CECA (²), recanti norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia — notevoli aiuti di Stato a favore dell'impresa pubblica siderurgica italiana Finsider, per coadiuvarla nella realizzazione di un programma di ristrutturazione che comportava in particolare la chiusura degli impianti di laminazione a caldo per 4 604 000 t, pari al 23,6 % della sua capacità produttiva nel 1980, nonché una riduzione dell'occupazione (43 200 dipendenti) pari al 32 % dell'occupazione nel 1980. Il programma avrebbe dovuto ripristinare, in normali condizioni di mercato e grazie ad un controllo rigoroso sull'attuazione e sulla gestione, l'efficienza economica dell'impresa.

Nonostante questi importanti cambiamenti strutturali, la Finsider non ha raggiunto negli anni successivi l'obiettivo

(1) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5. (2) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14. dell'efficienza economica; contrariamente ai suoi principali concorrenti negli altri Stati membri, l'impresa ha continuato ad accumulare perdite e ha incontrato difficoltà nel mantenere la propria posizione sul mercato.

Da una perizia relativa ai motivi per cui la Finsider non è riuscita a risanare la situazione, risulta che ciò fu principalmente dovuto ad una struttura commerciale ed industriale tuttora insufficientemente competitiva, a ritardi nell'attuazione degli investimenti e ad una gestione non sufficientemente rigorosa.

Pertanto, le perdite della Finsider nel 1987 (anno in cui la maggior parte dei fabbricanti di prodotti piani della Comunità ha realizzato utili lordi che non soltanto hanno consentito di raggiungere un sufficiente livello di autofinanziamento, ma anche utili netti) sono aumentate di 1 700 miliardi di Lit, dei quali 1 000 miliardi per l'affiliata per i prodotti piani, Italsider, che è la principale attività della Finsider. Alla fine del 1987, i passivi complessivi del gruppo Finsider, comprese le attività CECA e CEE, avevano raggiunto 10 030 miliardi di Lit, pari al 104 % del fatturato consolidato.

La continua estensione del credito, in genere da parte di istituti di credito soggetti a controllo statale, ad un'impresa pubblica che, avendo raggiunto un grado di indebitamento che supera il fatturato annuo, non è in grado di finanziare le sue attività con mezzi propri, ha indotto la Commissione, il 7 maggio 1988, ad avviare la procedura per infrazione di cui all'articolo 88 del trattato CECA, nei confronti del governo italiano, relativamente all'estensione del credito netto pari a 1 155 miliardi di Lit, concesso alla Finsider nel 1987 da istituti di credito pubblici e privati.

Questa decisione esprimeva il convincimento della Commissione che tali estensioni del debito non erano state concesse in circostanze accettabili per un investitore privato operante a normali condizioni di economia di mercato, bensì sotto l'influenza di garanzie statali e pertanto contenevano elementi di un illegale aiuto di Stato incompatibile con l'articolo 4, lettera c) del trattato e con la decisione della Commissione n. 3484/85/CECA (¹).

Il 10 maggio 1988, l'assemblea generale degli azionisti della Finsider ha deciso di procedere alla liquidazione volontaria della società. Il 99,8 % delle azioni della Finsider è in possesso della «holding» pubblica IRI.

In tale occasione l'IRI, sostenuta dallo Stato italiano, suo azionista, ha concesso la garanzia esplicita ai creditori della Finsider che l'intero capitale e gli interessi dei prestiti concessi sarebbero stati rimborsati. Questa circostanza ha indotto la Commissione, il 15 giugno 1988, ad estendere la procedura di cui all'articolo 88, già avviata nei confronti del governo italiano, per includervi anche la concessione di tale garanzia.

II

Il 16 giugno 1988, il governo italiano ha comunicato alla Commissione il piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica pubblica italiana ed ha notificato il piano di finanziamento con il quale intende sostenere questo piano.

Il piano di ristrutturazione presentato dal governo italiano contempla il trasferimento ad una nuova impresa siderurgica pubblica, la ILVA, delle più redditizie attività siderurgiche CECA e non-CECA della Finsider in liquidazione, quali l'acciaieria e gli impianti di laminazione di prodotti piani di Taranto, l'acciaieria e gli impianti di prodotti lunghi di Piombino, i laminatoi a freddo di Novi Ligure e di Cornigliano, gli stabilimenti per la produzione di tubi di Dalmine, di Torre Annunziata e di Piombino, le acciaierie per prodotti speciali di Terni e di Torino e gli impianti di trafilatura a freddo di Condove.

D'altro canto, il piano prevede la chiusura definitiva, dalla fine del 1988 al 1990, dell'acciaieria e dell'impianto per prodotti piani di Campi, delle acciaierie e degli impianti per laminati mercantili e vergella di Torino, dell'impianto per tondi da cemento armato di Terni, degli impianti per laminati mercantili e vergella di Sesto San Giovanni e dell'impianto per laminati a freddo di Torino; ne consegue una riduzione complessiva di capacità produttiva di prodotti finiti laminati a caldo e a freddo di, rispettivamente, 1 180 000 e 708 000 t.

Il piano prevede altresì che, durante il medesimo periodo, oltre alle attività non siderurgiche della Finsider, le seguenti attività siderurgiche saranno vendute al settore privato: lo stabilimento per la ghisa di Trieste, l'acciaieria e l'impianto per laminati mercantili e vergella della Sisma, gli impianti per profilati di Marghera e di San Giovanni Valdarno e le acciaierie di Lovere, mentre le acciaierie di Aosta e gli impianti per laminati mercantili e

vergella verranno in parte venduti per essere gestiti congiuntamente dal settore privato. Pertanto, la capacità dei prodotti finiti laminati a caldo, per complessive 575 000 t verrà trasferita al settore privato.

Le future attività siderurgiche dell'impianto di Bagnoli sono soggette a particolari disposizioni in base alle quali, in linea di principio, la fase a monte verrà chiusa entro il 1º luglio 1989, mentre l'impianto di laminazione a caldo, che in cambio dell'aiuto concesso a norma del precedente codice degli aiuti per la demolizione di un forno di riscaldo è stato portato ad una capacità produttiva massima di 1,2 milioni di t, può essere incorporato nell'ILVA e verrà gestito in funzione delle caratteristiche del laminatoio, delle tendenze del mercato e dell'aspetto economico generale dell'operazione.

Il piano di ristrutturazione prevede una riduzione dell'occupazione pari a 19 915 dipendenti su un organico di 70 340 persone, ossia una riduzione del 28 %.

L'aiuto proposto dal governo italiano in appoggio al piano ammonta ad un massimo di 7 670 miliardi di Lit, che lo Stato verserà direttamente o indirettamente tramite la « holding » statale IRI ed è destinato alle seguenti finalità:

- fino ad un massimo di 6 932 miliardi di Lit, per il rimborso di parte dei debiti della Finsider, mentre l'aliquota restante di tali debiti, che ammontano complessivamente a circa 10 500 milioni di Lit, verrà in parte trasferita all'ILVA ed in parte ripianata con i proventi delle vendite delle attività siderurgiche e non-siderurgiche;
- fino ad un massimo di 245 miliardi di Lit, per coprire le perdite determinate dalla continuazione del funzionamento temporaneo degli impianti CECA della Finsider, destinati ad essere chiusi o venduti;
- fino ad massimo di 288 miliardi di Lit, come accantonamento contingente inteso a coprire il rischio che i proventi della realizzazione delle cessioni delle attività della Finsider siano inferiori a quanto previsto nel piano;
- fino ad un massimo di 205 miliardi di Lit, per coprire le spese sostenute per la chiusura delle acciaierie.

La Commissione, assistita da esperti esterni, ha esaminato, applicando i medesimi criteri da essa stabiliti per la precedente ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria, il piano di ristrutturazione presentato, sotto l'aspetto della sua capacità di garantire la futura redditività della ILVA.

Ha concluso che grazie ad una rigorosa applicazione del piano di ristrutturazione, il settore siderurgico pubblico italiano, nella forma della nuova società ILVA, avrà ragionevoli possibilità di raggiungere la efficienza finanziaria in normali condizioni di mercato, entro il 1990.

Ш

L'obiettivo di assicurare all'industria siderurgica italiana una struttura solida ed economicamente sana concorre alla realizzazione dei fini enunciati dal trattato, in particolare agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che, nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'interesse generale comunitario e fissate nella presente decisione, gli interventi pubblici predisposti dal governo italiano sono necessari e proporzionati all'effetto ricercato.

La Comunità si trova tuttavia dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale essa deve intervenire. In queste condizioni, è necessario ricorrere all'articolo 95, primo comma del trattato, per porre la Comunità in grado di perseguire gli obiettivi enunciati nei primi articoli del trattato stesso.

Nel contempo, tuttavia, occorre garantire che gli aiuto autorizzati non influiscano negativamente sulle condizioni di mercato dell'industria siderurgica comunitaria in misura contraria all'interesse comune.

In questo contesto occorre che un importante contributo all'adeguamento strutturale, tuttora necessario in questo settore, venga prestato dalla siderurgia italiana nella forma di una riduzione di capacità, quale contropartita per l'aiuto autorizzato in via eccezionale.

È tuttavia necessario tener conto, a questo proposito, che il mercato siderurgico è attualmente in una fase ciclica espansiva che rende difficile, per il momento, richiedere riduzioni di capacità proporzionali all'approvazione dell'intero importo dell'aiuto proposto dal governo italiano.

In tali circostanze, sembra opportuno e equo autorizzare — come contropartita delle riduzioni di capacità che figurano nel piano di ristrutturazione per il settore siderurgico pubblico italiano, comunicato alla Commissione il 16 giugno 1988, fra le quali le chiusure della fase a monte di Bagnoli — 2/3 del pubblico finanziamento previsto dal governo italiano per sostenere il piano.

La discussione sulla necessità prevista di utilizzare il saldo degli aiuti e sul relativo svincolo degli stessi sarà rinviata a settembre 1990, o prima, in caso di una più rapida regressione del mercato. A quel momento la Commissione adotterà una decisione, su parere conforme del Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, in merito allo svincolo degli aiuti e, alla luce della situazione di mercato del momento, in merito ad una riduzione aggiuntiva e proporzionale di capacità di produzione ove i problemi di sovracapacità risulteranno più importanti.

IV

La concessione di aiuti per il funzionamento va limitata allo stretto necessario.

Pertanto, il calendario per le chiusure previste dal piano va notevolmente abbreviato e tutte le chiusure dovranno essere ultimate, salvo che vi ostino fondate ragioni tecniche, entro il 31 marzo 1989, ad eccezione di quella

dell'impianto per la fase a monte di Bagnoli, per il quale è accettabile la data prevista del 30 giugno 1989.

Occorre garantire che tutte le chiusure previste siano definitive ed irreversibili e che le capacità in parola non gravino ulteriormente sul mercato siderurgico comunitario.

Considerazioni sulla necessità degli aiuti nonché l'attuale congiuntura favorevole del mercato inducono ad esigere un analogo accorciamento del calendario delle previste vendite degli impianti siderurgici al settore privato e, qualora tale calendario non venisse rispettato, la loro chiusura tre mesi dopo, ossia il 30 giugno 1989. A causa della più complicata soluzione relativa all'impianto di Aosta, le corrispondenti date della vendita parziale o della chiusura sono prorogate di 6 mesi.

٧

Non soltanto è necessario assicurare durante l'intero periodo di ristrutturazione che l'aiuto approvato offra alla ILVA sufficienti prospettive di redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione, ossia la fine del 1990, ma si deve inoltre garantire che tale impresa siderurgica non ottenga, come risultato della ristrutturazione finanziaria del settore siderugico pubblico, un indebito vantaggio rispetto agli altri concorrenti, disponendo di oneri finanziari inferiori al 4,5 % del fatturato, livello che è stato fissato come soglia minima per un aiuto alla ristrutturazione finanziaria, conformemente ai principi stabiliti dalla decisione della Commissione n. 1018/85/CECA, del 19 aprile 1985, che modifica la decisione n. 2320/81/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (1). È anzi opportuno, per ragioni di controllo durante l'intervallo fino a che sia stato raggiunto un orientamento sul saldo non approvato degli aiuti notificati, imporre un livello di oneri finanziari all'ILVA del 5,5 % del fatturato mediante un sufficiente trasferimento del debito della Finsider.

Poiché parte delle attività siderurgiche trasferite all'ILVA sono non-CECA, occorre garantire che esse vengano trasferite con tutti i passivi.

VI

L'applicazione della presente decisione richiede, durante l'intero periodo di ristrutturazione, che la Commissione sorvegli attentamente i seguenti elementi:

- che le attività siano vendute a prezzo di mercato ed i proventi siano utilizzati per ridurre il fabbisogno di aiuti del settore siderurgico pubblico;
- l'osservanza del calendario rivisto per le chiusure e per le cessioni;
- che l'aiuto per la chiusura copra soltanto le normali spese determinate dalle chiusure;

⁽¹⁾ GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5.

- la rigorosa applicazione da parte dell'ILVA delle misure di ristrutturazione stabilite nel piano e la realizzazione dei previsti progressi verso la redditività;
- che la ILVA non operi al di sotto del livello degli oneri finanziari prescritto;

Per esercitare questa sorveglianza con la necessaria garanzia, la Commissione svincolerà per frazioni gli aiuti autorizzati, in correlazione con l'osservanza delle condizioni prescritte.

L'applicazione della decisione richiede inoltre una stretta collaborazione tra la Commissione e il governo italiano, che comporta l'obbligo di quest'ultimo di presentare chiare e esatte relazioni.

Esercitando i suoi poteri in materia di aiuti di Stato, la Commissione veglierà a che l'impresa sovvenzionata rispetti le condizioni della presente decisione, le eventuali condizioni supplementari necessarie per progredire verso la redditività e gli obblighi derivanti dall'applicazione del trattato CECA.

VII

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione può autorizzare 2/3 dell'aiuto proposto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni da essa stabilite.

Contemporaneamente, la Commissione chiuderà la procedura avviata a norma dell'articolo 88 del trattato CECA per quanto riguarda gli aiuti autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I massimali di aiuto in appresso indicati, che il governo italiano intende concedere direttamente o tramite la

finanziaria pubblica IRI all'impresa siderurgica pubblica Finsider, in liquidazione, e, nello stesso contesto, alla nuova società siderurgica pubblica ILVA (la quale rileverà e continuerà a gestire parte delle attività siderurgiche della Finsider) possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune se ed in quanto le condizioni e gli adempimenti stabiliti dagli articoli da 2 a 7 vengano soddisfatti:

- a) Aiuti per la ristrutturazione finanziaria ed al funzionamento
- Rimborso dei debiti della Finsider (che al 1º ottobre 1988 ammontavano a circa 10 517 miliardi di Lit) fino a un massimo di 4 432 miliardi di Lit;
- ripianamento fino a un massimo di 245 miliardi di Lit delle perdite derivanti dalla gestione transitoria degli impianti della Finsider destinati ad essere chiusi o ceduti:
- accantonamento per un massimo di 288 miliardi di Lit a copertura del rischio che il ricavato della vendita delle attività di Finsider risulti inferiore ai 1 500 miliardi previsti dal piano di ristrutturazione presentato dal governo italiano alla Commissione il 16 giugno 1988.
- b) Aiuti per la chiusura di impianti
- Copertura delle spese sostenute per la chiusura di impianti siderurgici fino a un massimo di 205 miliardi.

Articolo 2

1. Dovrà essere attuata la chiusura definitiva delle seguenti capacità produttive:

(in migliaia di t)

	Ghisa	Ghisa Acciaio	Prodotti finiti		
			Laminati a caldo	Laminati a freddo	
Bagnoli	2 350	2 700			
Campi (laminati pesanti)		. 350	400		
Torino (acciai mercantili, vergella)		375	250		
Terni (tondi per cemento armato)			300		
Sesto S. Giovanni (acciai mercantili, vergella) Torino			230	700	
TOTALE	2 350	3 425	1 180	708	

- 2. La capacità del laminatoio a bande larghe a caldo di Bagnoli non dovrà essere aumentata con la reinstallazione del secondo forno di riscaldo.
- 3. Tutte le chiusure indicate al paragrafo 1 dovranno essere completate entro il 31 marzo 1989 sempreché il sopracitato piano di ristrutturazione non preveda una data anteriore; è fatta eccezione per l'area fusoria di Bagnoli, la cui chiusura dovrà essere completata entro il 30 giugno 1989.
- 4. In presenza di fondate ragioni di carattere tecnico, la Commissione può accordare una breve proroga del termine del 31 marzo 1989 stabilito nel paragrafo 3.
- 5. Il carattere definitivo delle chiusure menzionate nel paragrafo 1 dovrà essere garantito mediante la demolizione degli impianti in questione o la loro cessione a paesi terzi non europei.

Articolo 3

1. Il gruppo beneficiario dovrà vendere la totalità degli impianti sotto indicati:

				(in mighala al i)	
	Ghisa	Ghisa Acciaio	Accinio	Prodot	ti finiti
			Laminati a caldo	Laminati a freddo	
Marghera (profilati pesanti e leggeri)			130		
S. Giovanni Valdarno (profilati leggeri)			150		
Sisma (profilati pesanti e leggeri, vergella)		240	230		
Trieste	590				
Lovere		145			

385

590

(in migliaia di t)

2. Gli impianti sopra indicati che non siano stati venduti entro il 31 marzo 1989 dovranno essere chiusi definitivamente entro il 30 giugno 1989.

TOTALE

3. L'industria siderurgica pubblica beneficiaria dovrà altresì vendere al settore privato, in tutto o in una parte sostanziale, entro il 30 settembre 1989, gli impianti di Aosta (460 000 t di acciaio grezzo, 65 000 t di laminati mercantili e vergella). Se ciò non verrà realizzato, l'impianto dovrà essere chiuso definitivamente il 31 dicembre 1989, a meno che alla Commissione non venga incontrovertibilmente dimostrata la specifica efficienza economica degli impianti in questione.

Articolo 4

- 1. Il trasferimento delle attività e passività della Finsider all'ILVA dovrà essere completato entro il 31 marzo 1989.
- 2. L'ILVA si accolla integralmente le passività delle imprese non CECA trasferite dalla Finsider.
- 3. Le passività che saranno trasferite dalla Finsider all'ILVA dovranno raggiungere un livello tale che l'onere finanziario netto totale che dovrà essere sostenuto da quest'ultima durante il periodo della ristrutturazione che termina il 31 dicembre 1990 sia portato ad un livello pari al 5,5 % del suo fatturato a meno che durante questo periodo la Commissione approvi, ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, l'autorizzazione di una parte supplementare dell'aiuto totale notificato dal governo italiano il 16 giugno 1988 a sostegno del piano di ristrutturazione del settore della siderurgia pubblica. In quest'ultimo caso, gli oneri finanziari dell'ILVA potranno essere ridotti ad un livello minimo pari al 4,5 % del fatturato dell'impresa.

Articolo 5

- 1. Fatte salve le modificazioni imposte dagli articoli precedenti, l'ILVA, nonché tutte le parti interessate presenti e future, dovranno attuare, conformemente al calendario, quanto meno tutte le misure di ristrutturazione definite nel piano di ristrutturazione, presentato dal governo italiano alla Commissione il 16 giugno 1988.
- 2. Allo scopo di vigilare sull'osservanza di questa condizione e sul livello minimo degli oneri finanziari che

l'ILVA dovrà sostenere a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il governo italiano trasmette alla Commissione relazioni semestrali in cui si specificano i progressi che il beneficiario dell'aiuto ha compiuto verso il recupero dell'efficienza economica conformemente al piano di ristrutturazione.

510

- 3. La relazione deve pervenire alla Commissione, nella forma che questa indicherà, nei due mesi che seguono il semestre di riferimento. La prima relazione è presentata entro il 31 agosto 1989 e dovrà riferirsi al periodo 1º ottobre 1988 30 giugno 1989.
- 4. Qualora dalle relazioni semestrali dovessero emergere dubbi circa la possibilità che il beneficiario riesca a recuperare l'efficienza economica entro la fine del 1990, la Commissione può imporre nuove condizioni in relazione alla sua ristrutturazione.

Articolo 6

- 1. Nessuno degli aiuti di cui all'articolo 1 può essere versato qualora non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) per quanto riguarda gli aiuti per il rimborso dei debiti:
 - che il prezzo di vendita delle attività corrisponda al loro valore di mercato;
 - che tutto il ricavato delle vendite di tali attività venga esclusivamente utilizzato per ridurre i debiti della Finsider;
 - che questo ricavato e gli aiuti vengano versati su un conto bloccato dal quale possono effettuarsi prelievi esclusivamente allo scopo di ridurre i debiti della Finsider;
 - che, nella vendita di attività, si tenga conto della possibile riduzione dell'indebitamento come conseguenza della vendita stessa;
 - che gli oneri finanziari netti a carico dell'ILVA si situino ad un livello pari al 5,5 % del fatturato;
- b) per quanto riguarda altri aiuti al funzionamento:
 - che il loro ammontare sia limitato a quanto assolutamente necessario per consentire la gestione transitoria, in condizioni normali di mercato, degli impianti destinati ad essere chiusi o ceduti entro i termini indicati nell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e nell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

- c) per quanto riguarda gli aiuti a copertura dei rischi:
 - che le attività siano state cedute al prezzo più alto ottenibile sul mercato;
- d) per quanto riguarda gli aiuti per le chiusure di impianti:
 - che le spese sostenute costituiscano costi normali derivanti dalla chiusura parziale o totale di impianti.
- 2. La Commissione svincola gli aiuti per frazioni dopo essersi assicurata del rispetto delle condizioni sopracitate.
- 3. Una frazione iniziale del rimborso del debito menzionato all'articolo 1, lettera a), primo trattino, sarà svincolata dalla Commissione per il versamento entro il 31 marzo 1989. Al momento della decisione dell'ammontare della frazione dell'aiuto da svincolare, la Commissione prenderà in considerazione lo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione e le prescrizioni di legge connesse con la creazione dell'ILVA.
- 4. Un'altra frazione di aiuti comprendente gli aiuti menzionati nell'articolo 1, lettera a), secondo e terzo trattino e nell'articolo 1, lettera b), sarà svincolata dalla Commissione entro il 15 luglio 1989, a condizione che siano pienamente soddisfatte le condizioni riguardanti la chiusura ed il trasferimento stabilite nell'articolo 2, paragrafo 3 e nell'articolo 3, paragrafo 2.
- 5. Gli aiuti devono essere versati entro il 31 dicembre 1990.

Articolo 7

Fatte salve le sanzioni che essa può imporre in forza del trattato CECA, la Commissione può in qualsiasi momento negare lo svincolo degli aiuti per il versamento, esigere la sospensione del versamento di un aiuto già svincolato o ordinare il recupero di un aiuto già versato qualora constati che:

 l'aiuto sia stato versato contravvenendo alle disposizioni degli articoli precedenti;

- il beneficiario dell'aiuto non abbia ottemperato alle condizioni aggiuntive in ordine alla ristrutturazione dell'impresa che gli siano state imposte dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
- che l'industria siderurgica beneficiaria sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle norme sui prezzi del trattato CECA.

Articolo 8

- 1. Oltre alle relazioni semestrali sui progressi fatti verso il ripristino dell'efficienza economica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il governo italiano trasmette alla Commissione relazioni sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'uso che di tale aiuto è stato fatto e sui risultati ottenuti nello stesso periodo in ordine alla ristrutturazione. Queste relazioni devono pervenire alla Commissione nei due mesi successivi a ciascun semestre. La prima delle relazioni riguarderà l'intero anno 1988; le altre relazioni riguarderanno i semestri successivi.
- 2. La Commissione può effettuare ispezioni in loco per accertarsi che le chiusure e le limitazioni di produzione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano state effettivamente attuate.
- 3. La Commissione, in qualsiasi momento del periodo di ristrutturazione, può chiedere l'introduzione di un accurato sistema di sorveglianza in loco al fine di vigilare sulla rigorosa attuazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 9

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L. 375 del 31 dicembre 1988)

```
Pagina 17, allegato I, numero 10.0670, colonna (4):
— la prima menzione « brasile » deve essere soppressa;
— alla seconda menzione « Brasile » deve essere aggiunta l'indicazione « (* * *) ».
Pagina 17, allegato I, nota in calce (d):
anziché: «(d) 10.0690: Corea del Sud»,
          « (d) 10.0680 : Corea del Sud ».
Pagina 26, allegato I, numero d'ordine 10.1060, colonna (2):
sopprimere: « 8527 32 10 ».
Pagina 29, allegato I, numero d'ordine 10.1320, colonna (2), seconda riga:
anziché: «9505 30 00 ».
         * 9405 30 00 ».
leggi:
Pagina 29, allegato I, numero d'ordine 10.1325, colonna (2), prima riga:
anziché: « 9507 10 10 »,
          « 9507 10 00 ».
leggi:
Pagina 41, allegato II, parte 3 (a), prima colonna:
aggiungere: « 8501 64 00 ».
Pagina 43, allegato II, parte 3 (a), prima colonna:
anziché: «9401-90 00»,
       « 9401 90 90 ».
leggi :
```

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4258/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Cocker . S. J.

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1988)

```
Pagina 49, articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino:

anziché: ... per i prodotti degli allegati I e IV ,
leggi: ... per i prodotti dell'allegato IV .

Pagina 52, allegato I, numero d'ordine 50.0030, colonna (6):

anziché: D 200 ,
leggi: D 2000 .

Pagina 52, allegato I, numero d'ordine 50.0040, colonna (4):

sopprimere: oppure 0 % (paesi dell'allegato V) .

Pagina 54, allegato II, numero d'ordine 52.0260, colonna (2):

anziché: 0304 20 99 ,
```

leggi:

« ex 0304 20 99 ».

```
Pagina 61, allegato II, numero d'ordine 52.1870, colonna (2):
sopprimere: « 1513 29 11 ».
Pagina 61, allegato II, numero d'ordine 52.1880, colonna (2):
sopprimere: * 1513 29 19 ».
Pagina 67, allegato II, numero d'ordine 52.2795, colonna (2):
anziché: «ex 2005 90 10»,
          < 2005 90 10 ».
leggi:
Pagina 68, allegato II, numero d'ordine 52.2920, colonna (3):
anziché: «Altre, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg
          Mandorle, noci comuni e nocciole
          Altre, in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg »,
          · Altre, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg, con esclusione
leggi:
          di mandorle, noci comuni e nocciole
          Altre, in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg:
          Mandorle, noci comuni e nocciole ».
Pagina 69, allegato II, numeri d'ordine 52.3140, 52.3160 e 52.3170, colonna (3):
aggiungere: « nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di
            tutti i tipi ».
Pagina 70, allegato II, numero d'ordine 52.3260, colonna (4):
aggiungere: «(") ».
Pagina 73, allegato II, numero d'ordine 52.3780, colonna (2):
aggiungere: « 2309 90 91 ».
Pagina 78, allegato IV:
sopprimere: < 57.0400 / 0804 20 90 / Fichi secchi ».
Pagina 78, allegato IV, numero d'ordine 57.0450, colonna (3):
anziché: «Agrumi, freschi o secchi
            Mandarini
           Monreal e satsuma dal 15 maggio al 15 settembre
            Mandarini e wilkings
            Tangerini
            Altri
            Limette
           Pompelmi e pomeli
           Altri »,
leggi:
          · Agrumi, freschi o secchi
           Mandarini
            Monreal e satsuma
            Mandarini e wilkings
                                         dal 15 maggio al 15 settembre
            Tangerini
            Altri
            Limette
           Pompelmi e pomeli
            Altri ».
```

Pagina 79, allegato IV, numero d'ordine 57.0520, colonne (2) e (3): anziché: « 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta escluso secche o di frutta a guscio di questo capitolo 0813 50 99 ex 0813 50 30 Miscugli, esclusivamente di noci tropicali ex 0813 50 91 Altri miscugli di frutta secche tropicali », leggi: Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta « da 0813 10 00 secche o di frutta a guscio di questo capitolo 0813 50 19 ex 0813 50 30 Miscugli di noci di cocco, noci di Brasile, noci di acagiù, noci di arec (o di betel) o noci de cola ex 0813 50 91 Miscugli di guaiowe, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack, litchi o sapotiglie »

Pagina 79, allegato IV, numero d'ordine 57.0570, colonna (2):

anziché: «1106 10 10 », leggi: «1106 10 00 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1988)

Pagina 88, articolo 7, secondo comma: sopprimere: « entro il 15 ottobre 1989 ».

Pagina 91, allegato I, numero d'ordine 40.0010

— colonna (3):

aggiungere: • 5205
5206 •.

- colonne (5) e (6):

 anziché:
 * Argentina
 1 507,1 (¹)

 India
 1 507,1 (¹)

 Pakistan
 1 507,1 (¹)

 Perù
 1 507,1 (¹)

 Tailandia
 1 507,1 (¹)

leggi: Argentina 1 507,1 India 1 507,1 (') Pakistan 1 507,1 Perù 1 507,1 Taîlandia 1 507,1

Pagina 96, allegato I, numero d'ordine 40.0220, colonna (8):

anziché: «6,8 », leggi: «618 ».

```
Pagina 116, allegato II, numero d'ordine 42.1330, colonna (4):

sopprimere: « e di altre fibre tessili vegetali ».

Pagina 118, allegato II, numero d'ordine 42.1570, colonna (3):

— anziché: «6105 90 50 »,
leggi: «6106 90 50 »;

— anziché: «6111 90 00 »,
leggi: « ex 6111 90 00 ».
```